

**Oggetto:** Aeroporto di Fiumicino – Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di rifornimento carburante. Cat. 7 ex Allegato A d.lgs. 18/99.

## IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il Codice della Navigazione;

**vista** la Direttiva Comunitaria n. 96/67/CE del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;

**visto** il D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla sopra citata Direttiva Comunitaria, in particolare gli artt. 4 e 5;

**vista** la regolamentazione emanata dall'Ente nell'ambito delle proprie funzioni, ed in particolare: il Regolamento "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*" ed. n. 5 del 23 aprile 2012, Em. 1 del 25 gennaio 2018, la circolare APT-02B del 22 novembre 2013 "*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";

**vista** l'istanza di AEROPORTI DI ROMA S.p.A. del 6 agosto 2018 prot. n. 20221, con la quale la Società di gestione ha chiesto, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 18/99, di limitare a tre operatori i servizi di assistenza a terra cat. 7 di cui all' Allegato A) del medesimo D.Lgs 18/99;

**considerata** la nota del 4 settembre 2018, n. 95611 con la quale la Società ADR ha trasmesso alle competenti Direzioni l'analisi funzionale-operativa per la fattibilità della limitazione della categoria 7 su richiamata;

**tenuto conto** del sopralluogo svolto dalle Strutture competenti dell'Ente in data 5 ottobre 2018 nel quale è risultato confermato il livello di saturazione degli spazi illustrato nella su citata analisi funzionale operativa presentata dal Gestore;

**vista** la relazione istruttoria elaborata dalla Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti del 21 febbraio 2019, prot. n. 0020155, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nella quale sono riportati gli esiti del su richiamato sopralluogo del 5 ottobre 2018;

**considerata** la nota del 17 aprile 2019 n. 45273-P con la quale la Direzione Centrale Vigilanza Tecnica, in esito alle valutazioni condotte con riferimento all'analisi funzionale su richiamata, conferma l'impossibilità di accogliere, presso l'aeroporto in questione, più di tre operatori che prestano il servizio di rifornimento;



**preso atto** che dalle predette note del 21 febbraio 2019 e del 17 aprile 2019 su richiamate, nelle quali vengono riportate tutte le risultanze in termini di valutazioni di ordine normativo, tecnico e operativo, emerge che l'area attualmente destinata alla logistica degli *handler* che effettuano il servizio di rifornimento carburante presso l'aeroporto di Fiumicino risulta essere di limitata capacità;

tutto ciò premesso

**Considerato** che una limitazione del numero degli operatori garantirebbe sia un più ordinato svolgimento delle attività di rifornimento, sia adeguati livelli di *safety* e di *security*;

DISPONE

in accoglimento della richiesta di ADR S.p.A e ai sensi degli artt. 4, co. 2, e 5, co. 2, del D.Lgs. 18/99, di limitare a **tre operatori** l'accesso dei prestatori dei servizi di assistenza carburante e olio - categoria 7 - di cui all'Allegato A) del D.Lgs. 18/99 sull'aeroporto di Fiumicino.

Tale limitazione è fissata per un periodo **di 7 anni**.

La limitazione in oggetto è efficace alla data di emanazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento potrà essere oggetto di variazione ove, presso l'aeroporto di che trattasi, intervenissero significative modifiche degli spazi relativi ai servizi riguardanti la limitazione in argomento.

Dr. Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

EGA/FMEAA